

ARTICOLO 1 – SCOPI

La Società Italiana Scienze Forensi, con la denominazione SISF, con sede in Cosenza alla via Molinella n. 8, è un'associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale.

L'Associazione ha per oggetto il perseguimento di finalità sociali e scientifiche e in particolare si ispira a principi di equità e sviluppo sociale e in rapporto a essi agisce. Operando secondo questi principi l'Associazione intende perseguire, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, scopi sociali, educativi e scientifici, e in particolare la promozione e la realizzazione di attività che portino a un approfondimento e a una diffusione delle Scienze Forensi.

L'Associazione intende promuovere e realizzare iniziative del più alto interesse sociale nel campo delle Scienze Forensi, migliorando la conoscenza, la ricerca, la diffusione e l'applicazione in tutti i suoi ambiti.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e/o sviluppo dello studio e della ricerca scientifica nel campo delle Scienze Forensi, in ogni suo aspetto e branca.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione si propone di svolgere attività di:

- 1) aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati;
- 2) collaborazione con le Università, gli Enti e gli altri organismi e istituzioni pubblici e privati che operano nell'ambito delle Scienze Forensi;
- 3) elaborazione e aggiornamento di linee guida, promozione di ricerche scientifiche anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- 4) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, corsi professionali, giornate di studio, progetti, ricerche scientifiche e simili;
- 5) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito delle Scienze Forensi e delle sue applicazioni;
- 6) curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.;
- 7) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
- 8) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi delle Scienze Forensi;
- 9) promuovere la valorizzazione della professionalità delle Scienze Forensi e dei propri Soci della SISF;
- 10) specificare i requisiti, le mansioni e le competenze di varie categorie e livelli professionali, quali - ad esempio - supervisori, formatori, periti, consulenti etc., a seconda di quanto ritenga opportuno;
- 11) svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso delle Scienze Forensi in ambito nazionale e internazionale;
- 12) formazione anche specialistica di professionisti nel settore delle Scienze Forensi attraverso l'istituzione di scuole e corsi di specializzazione;
- 13) iniziative tese a raccogliere fondi in ambito nazionale ed internazionale per la ricerca in questo nel campo delle scienze forensi;
- 14) finanziamenti di programmi di ricerca, di formazione e di insegnamento;
- 15) finanziamento di borse di studio per la formazione, la ricerca ed in generale;
- 16) il perseguimento degli scopi della Associazione.

ARTICOLO 2 – DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE

La SISF ha sede legale in Cosenza alla via Molinella n. 8.

Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, essa opera attraverso le Sedi territoriali denominate "SISF – Sedi territoriali", distribuite a livello territoriale e regionale. Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte, di diritto, i presidenti delle Sedi territoriali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse, e il Coordinatore nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – SOCI

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.

Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l'obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. I soci si dividono in quattro categorie:

- a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell'atto costitutivo, in regola con la quota d'iscrizione;
- b) SOCI ORDINARI: coloro in regola con il versamento del contributo ordinario annuo di iscrizione;
- c) SOCI SOSTENITORI: coloro tra privati, enti pubblici/privati che verseranno nelle casse sociali un contributo annuo almeno pari almeno a dieci volte la quota minima di ingresso;
- d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, in numero non superiore a tre per anno, dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza, scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all'estero. Ogni Consiglio direttivo territoriale può, a maggioranza, nominare tre soci onorari all'anno appartenenti al proprio territorio, individuati tra professionisti che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali.

Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Consiglio direttivo di una Sede territoriale decide insindacabilmente in ordine all'ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso il Consiglio direttivo della Sede territoriale non può ratificare domande di iscrizione che siano pervenute prima dei 60 giorni dalla data di cessazione delle cariche associative.

Dell'avvenuta iscrizione dovrà essere data immediata comunicazione all'istante, il quale dovrà provvedere a versare la quota di iscrizione entro 15 giorni, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Consiglio direttivo nazionale. La qualità di Socio si acquisisce a far data dal pagamento della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.

Ogni attività svolta, da parte dei soci per l'associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.

Per aderire alla SISF, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta, allegando obbligatoriamente una foto-tessera recente, al Consiglio direttivo della Sede territoriale o al Consiglio direttivo nazionale (laddove non sia costituita la Sede territoriale) dichiarando, anche mediante autocertificazione, di garantire il rispetto dello statuto, del regolamento e del codice etico dell'associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive.

Per aderire alla SISF, in qualità di socio sostenitore, sarà necessario avanzare domanda scritta al Consiglio direttivo della Sede territoriale o al Consiglio direttivo nazionale (laddove non sia costituita la Sede territoriale), dichiarando, anche mediante autocertificazione, di garantire il rispetto

dello statuto e del regolamento dell'associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive (se iscritto ad un albo professionale) o condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni di scienze forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali della SISF.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La quota associativa per coloro che aderiranno dopo il 1 novembre varrà per l'intero anno successivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della SISF è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'associazione che è il Presidente nazionale.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi dei soci vengono riscossi dalle Sedi territoriali entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le Sedi territoriali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, sul conto corrente della SISF Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria. Le quote delle iscrizioni perfezionate dopo il 31 marzo dovranno essere versate alla SISF Nazionale, nella misura della metà, entro il 31 dicembre di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria.

ARTICOLO 6 – BILANCI

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere nazionale deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale entro il 31 giugno. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell'associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio direttivo nazionale.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari della SISF, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto economico e organizzativo, non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli dirigenziali.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo nazionale.

La qualità di socio si perde:

1. per motivi di incompatibilità, di cui all'art. 4 del presente statuto;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell'associazione approvata dal Consiglio direttivo nazionale ed il buon nome della Associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell'immagine dell'Associazione sia all'interno che all'esterno di essa;
3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l'onorabilità dell'Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci;
4. per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Sede territoriale;
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;

7. per il mancato rispetto del regolamento dell'associazione;
8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione superiore ai tre mesi), sostanziali e definitive, e/o condanne penali definitive per reati dolosi;
9. per non aver frequentato quale docente o discente almeno tre iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'Associazione nell'anno in corso;
10. per aver svolto attività politica e partitica coinvolgendo l'Associazione.

La perdita della qualità di socio ordinario opera *ipso iure* in caso di morosità e recesso.

In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell'interessato da parte del collegio dei probiviri che redigerà parere.

La decisione finale spetterà al Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale ovvero del Consiglio direttivo territoriale per i motivi di cui ai punti 2, 3, 6, 7, 8 e 10 dell'art. 7. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Cosenza.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della SISF:

1. Consiglio direttivo nazionale;
2. Presidente;
3. Vicepresidente;
4. Segretario;
5. Tesoriere;
6. Coordinatore nazionale;
6. Comitato scientifico nazionale;
7. Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell'associazione.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte di diritto i presidenti delle Sedi territoriali ed il Coordinatore nazionale.

In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo nazionale, il singolo Consigliere nazionale può delegare per iscritto altro componente del Consiglio direttivo territoriali di appartenenza.

La delega può essere rilasciata al massimo per sole due volte in un anno.

Al Consiglio direttivo nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell'associazione.

La mancata partecipazione personale di un Presidente territoriale o di un suo delegato a due riunioni consecutive, al Direttivo nazionale comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo nazionale o del Collegio dei Probiviri. Il Consiglio direttivo nazionale, preso atto dell'avvenuta decadenza, dovrà decidere circa il commissariamento della Sede di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.

In particolare, il Consiglio direttivo nazionale:

1. elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore e i componenti del Comitato Scientifico;
2. determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
3. approva la costituzione delle Sedi territoriali;
4. svolge tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del patrimonio della SISF deliberando l'accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l'alienazione degli immobili;
5. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
6. delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;

7. elegge, per ogni quadriennio, i componenti del Collegio dei Probiviri;
8. stabilisce annualmente le quote sociali;
9. nomina i soci onorari della SISF Nazionale;
10. nomina e revoca il direttore responsabile e il direttore editoriale della rivista della SISF ai quali viene indicata la linea editoriale che dovranno adottare. Elegge annualmente il comitato di redazione della rivista. Gli incarichi di direttore responsabile e direttore editoriale coincidono con la durata delle cariche nazionali;
11. provvede alla gestione amministrativa della Sede commissariata, tramite un commissario straordinario scelto tra i suoi componenti;
13. nomina il Presidente del Comitato Scientifico nazionale.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con pec, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'O.d.G.

È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.

Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionale.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo pec o e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.

Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.

In caso di perdita della qualità di Presidente della Sede territoriale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica.

Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l'eventuale inclusione di membri esterni.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed i poteri di legge.

Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio direttivo nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi. In particolare il Presidente nazionale:

1. convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo nazionale;
2. dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;
3. vigila e cura il buon funzionamento dell'associazione secondo i canoni del presente statuto, del regolamento e del codice etico, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;
4. ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l'associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione;
5. può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell'associazione;
6. sta in giudizio, nell'interesse dell'associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché autorizzato dal Consiglio direttivo nazionale;
7. collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;
8. partecipa in nome e per conto dell'associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa nazionale;
9. cura l'aggiornamento del portale dell'associazione avvalendosi di tecnici informatici anche esterni;

10. autorizza per iscritto la costituzione di una Sede territoriale, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo nazionale;

11. è componente di diritto del Comitato Scientifico nazionale;

12. nei casi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dichiara la decadenza di diritto dall'Associazione dei Presidenti territoriali e la comunica al Consiglio direttivo nazionale.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio direttivo nazionale sarà convocato d'urgenza, entro 10 giorni dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l'ordinaria amministrazione, il Segretario assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio direttivo nazionale convocato per la elezione del Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario:

1. cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione e del tesseramento;

2. prepara e coordina le attività per le riunioni del Consiglio direttivo nazionale;

3. notifica le delibere degli organi sociali;

4. mantiene i necessari contatti e rapporti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;

5. in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita tutti i poteri, all'uopo delegato;

Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 12 – IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere:

1. redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Direttivo nazionale per l'approvazione;

2. provvede alla gestione delle entrate ed esprime pareri sugli impegni di spesa;

3. provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione;

4. cura i rapporti con il consulente fiscale dell'associazione.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 13 – COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore nazionale è componente di diritto del Consiglio direttivo nazionale.

Il Coordinatore nazionale offre consulenza sulla logistica degli eventi formativi e congressuali e sulle questioni amministrative delle Sedi, di concerto con gli altri organi dell'associazione.

Svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle Sedi territoriali nonché provvede al tesseramento dei soci delle Sedi territoriali.

Il Coordinatore nazionale è componente di diritto del comitato scientifico nazionale.

Il Coordinatore nazionale svolge le seguenti funzioni:

1. pianifica e coordina l'annuale piano formativo dell'Associazione per tutte le Sedi, al fine di garantire a tutti i soci delle varie Sedi un'adeguata offerta formativa;

2. collabora con i Presidenti delle Sedi territoriali e il Comitato Scientifico per l'organizzazione di eventi nazionali mediante il reperimento e la scelta dei relatori e di tutti gli aspetti organizzativi e logistici;

3. verifica, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dello statuto e della politica e finalità associativa, nel quadro di una doverosa collaborazione tra le Sedi territoriali.

Viene eletto ogni quattro anni dal Consiglio direttivo nazionale e può essere rieletto.

ARTICOLO 14 – COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, l'Associazione può avvalersi dell'opera di un Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio direttivo nazionale, e scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica interni o esterni alla SISF. Il Comitato

scientifico è convocato dalla Presidenza composta da tre componenti e, comunque, quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato medesimo. L'attività dei componenti del Comitato scientifico è da intendersi non retribuita. Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico realizza le linee guida scientifiche nei vari ambiti delle Scienze Forensi che tutte le Sedi territoriali sono tenute a rispettare e promuovere.

Il Presidente nazionale della SISF e il Coordinatore nazionale sono componenti di diritto del comitato scientifico nazionale.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni quadriennio, dal Consiglio direttivo nazionale.

Il Consiglio provvede ad eleggere anche due membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti. La perdita della qualità di componente dei probiviri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica.

Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente.

Di tale seduta, come di ogni altra successiva, il Collegio redige apposito verbale, che è trasmesso in copia entro 7 giorni al Consiglio direttivo nazionale.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione.

I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzialità e attaccamento all'associazione, e che siano particolarmente esperti della vita e dell'organizzazione dell'Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione.

I lavori del Collegio sono riservati.

Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione nazionale. Il Segretario nazionale, d'intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere.

ARTICOLO 16 – SEDE TERRITORIALE

Le Sedi operano sul territorio regionale o provinciale. Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, la Sede territoriale si avvale dell'opera del Comitato Scientifico nazionale.

La denominazione della Sede combacia con quella della provincia o di regione di appartenenza.

Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto. Le Sedi territoriali devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico o scrittura privata registrata, a seguito di preventiva autorizzazione del Presidente ed approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

La Sede territoriale SISF, all'atto della sua costituzione, dovrà richiamare nell'atto costitutivo lo Statuto della SISF Nazionale, dichiarando di accettarlo espressamente, unitamente al Regolamento dell'associazione e al Codice etico.

Le Sedi territoriali hanno l'obbligo di organizzare, autonomamente o con altri enti pubblici o privati, almeno tre eventi formativi nell'anno solare, pena la decadenza dalla carica di Presidente territoriale, di tutte le cariche del direttivo territoriale ed il commissariamento della Sede.

Le Sedi territoriali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal regolamento dell'Associazione.

Le Sedi territoriali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio direttivo nazionale e alle linee guida scientifiche stabilite dal Comitato Scientifico nazionale.

Le cariche delle Sedi territoriali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali. La Sede territoriale ha autonomia patrimoniale, fiscale ed economica, è obbligata all'apertura di proprio c/c ed è tenuta ad osservare le normative vigenti in materia fiscale. Il Presidente territoriale è il legale rappresentante della Sede territoriale.

La Sede territoriale è tenuta alla stretta osservanza del regolamento e del codice etico - allegato al presente statuto o redatti in seguito - e delle deliberazioni degli organismi nazionali e territoriali, nonché delle linee guida scientifiche indicate dal Comitato Scientifico nazionale.

Sono organi della SISF territoriale:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo territoriale;
3. Presidente territoriale.

ART. 16-bis - ASSEMBLEA DEI SOCI

È costituita dai soci ordinari della Sede territoriale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione territoriale almeno una volta l'anno.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

1. fornire indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 4 anni i componenti del Consiglio direttivo territoriale;
3. approvare la relazione annuale del Consiglio direttivo territoriale;
4. approva rendiconto e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

ART. 16-ter - CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE

Il Consiglio direttivo territoriale è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da cinque o sette membri tra i quali il Presidente, il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere territoriale.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni al pari del Presidente. Il primo direttivo territoriale, inclusi il Presidente, Segretario e Tesoriere, vengono da subito indicati nell'atto di costituzione della Sede.

Il Consiglio territoriale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio direttivo nazionale.

La riunione del Consiglio territoriale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d'età. Spetta al Consiglio territoriale:

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
3. creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con il territorio;
4. far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;
5. creare sinergie con le Sedi territoriali limitrofe e collaborare con le altre Sedi;
6. pianifica la formazione della Sede territoriale, tenendo conto dell'attività del Comitato scientifico nazionale;
7. può deliberare, a maggioranza, la nomina di non più di tre soci onorari all'anno, individuati – su designazione del Presidente territoriale – tra professionisti che si sono distinti per il proprio impegno professionale o per l'attività svolta nel campo giuridico, scientifico e istituzionale.

Art. 16-quater - PRESIDENTE

Il legale rappresentante della Sede territoriale è il presidente che ha poteri di firma, sotto la propria responsabilità penale, civile, patrimoniale e fiscale.

Il Presidente territoriale è garante della politica della SISF nell'ambito del suo territorio giudiziario, cura e controlla la gestione amministrativa della Sede territoriale.

Il Presidente territoriale è eletto dal consiglio direttivo territoriale tra i soci ordinari della Sede territoriale.

Quest'ultimo può essere rieletto.

Il Presidente di Sede rappresenta in giudizio la Sede territoriale ed è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dal Consiglio direttivo nazionale e/o dal Presidente nazionale, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

Il Presidente convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea dei Soci.

Art. 16-quinquies - RAPPORTI CON LE SEDI TERRITORIALI

Le Sedi territoriali devono far pervenire annualmente al Presidente nazionale, al Segretario nazionale ed al Tesoriere nazionale, entro i termini stabiliti:

1. elenchi completi dei soci, da inoltrarsi in uno all'attestazione di versamento delle quote sociali alla SISF nazionale;
2. rendiconto e preventivo della sede territoriale entro 30 giorni dall'approvazione;
3. il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporta un richiamo ufficiale e in caso di recidiva il Presidente verrà deferito al Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 17 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente della SISF Nazionale e del Presidente territoriale è incompatibile con la carica di Presidente di un'associazione con gli stessi scopi sociali della SISF.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale è deliberato dal Consiglio direttivo nazionale il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, in ogni caso, non può essere distribuito tra i soci.

Del pari lo scioglimento della singola Sede territoriale, qualsiasi ne sia la causa, avverrà previa delibera del consiglio direttivo di appartenenza e la devoluzione del patrimonio sarà destinata alla SISF Nazionale.

ARTICOLO 19 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e allegato regolamento, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.